

# Bird & Bird & Tax Alert n.1/2021

*Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178)*



# Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178)

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023”, che introduce una serie di misure a sostegno dell’economia nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in ambito fiscale.

## Imposte dirette

### Regime degli impatriati

*Art. 1, c. 50*

La Legge di Bilancio 2021 interviene sul regime dei lavoratori c.d. impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, che prevede una parziale esenzione da tassazione dei redditi prodotti in Italia per un periodo di cinque anni al verificarsi di specifiche condizioni.

Viene introdotta la possibilità di prolungare la tassazione agevolata per cinque ulteriori periodi di imposta - già prevista per soggetti che avevano trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 - anche ai soggetti che siano stati iscritti all’AIRE o ai cittadini dell’Unione Europea che:

- hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020; e
- al 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.

Rimangono valide le condizioni, già previste dalla previgente normativa, di avere almeno un figlio minorenni o un figlio a carico o detenere a titolo di proprietà un’abitazione in Italia.

L’agevolazione è concessa previo pagamento di una somma pari al 10% dei redditi agevolati del periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione (5% nel caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni a carico).

### Riallineamento dei valori dell’avviamento

*Art. 1, c. 83*

Si prevede che le disposizioni dell’art. 14 della L. n. 342/2000 in materia di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio siano applicabili anche all’avviamento e alle altre attività immateriali prive di tutela giuridica (*i.e.* spese relative a più esercizi) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Risulta pertanto possibile effettuare il riallineamento del valore fiscale dell’avviamento e delle altre attività immateriali al valore civilistico mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% del differenziale riallineato, da versare in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%.

### Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

*Art. 1, c. 595*

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sul regime delle locazioni brevi prevedendo che il regime della cedolare secca (*i.e.* imposta sostitutiva del 21%) è applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per periodo d’imposta.

Viene quindi introdotta una presunzione legale assoluta in base alla quale l’attività di locazione di unità abitative in numero superiore a 4, nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, si considera svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 cod. civ. Tale previsione abroga l’articolo 4, comma 3-*bis*, D.L. 50/2017.

Detta presunzione si applica anche nel caso di contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici,

che mettono in contatto le persone in cerca di un immobile con i proprietari che dispongono degli appartamenti da destinare a locazione breve.

*Art. 1, c. 597*

Viene prevista l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. La previsione demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali le modalità di realizzazione e gestione della banca dati che, quindi, sostituisce la banca dati già prevista dall'art. 13-*quater* del D.L. 34/2019 presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

### Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

*Art. 1, c. 1122-1123*

È prorogata la possibilità, già prevista dagli artt. 5-7 della L. n. 448/2001, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo di acquisto (*i.e.* costo fiscale) di partecipazioni non quotate e di terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime di impresa.

Per optare per tale regime, è necessario che entro il 30 giugno 2021:

- un professionista abilitato (e.g. dottore commercialista, ingegnere) rediga ed asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi un'imposta sostitutiva pari all'11% del valore di perizia per il suo intero importo ovvero, in caso di rateizzazione, per la prima delle tre rate annuali di pari importo.

## Imposte indirette

### Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19

*Art. 1, c. 452-453*

Viene esteso il periodo di applicazione del regime di esenzione IVA, introdotto dall'art. 124 del D.L. n. 34/2020, anche ai periodi di imposta 2021 e 2022, limitatamente alle:

- cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19, unitamente alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;
- cessioni di vaccini anti COVID-19, che siano autorizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati Membri nel periodo intercorrente tra il 20 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2022, unitamente alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

I restanti beni di cui all'art. 124 del D.L. n. 34/2020 sono soggetti ad aliquota IVA agevolata del 5%.

### Contrasto alle frodi realizzate con l'utilizzo di falso *plafond* IVA

*Art. 1, c. 1079-1083*

Al fine di contrastare le frodi realizzate mediante utilizzo di falsi *plafond* IVA, la norma in commento prevede che:

- l'Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi di rischio e attività di controllo sostanziale sui contribuenti, volte a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per acquisire lo *status* di esportatore abituale;
- in caso di riscontro negativo e conseguente disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, venga inibita al contribuente la facoltà di emettere nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibisca l'emissione della fattura stessa da parte dei fornitori.

È demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione la definizione delle modalità di attuazione della disposizione.

### Modifiche all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "*plastic tax*")

*Art. 1, c. 1084*

È differita l'entrata in vigore delle misure relative alla c.d. *plastic tax*, di cui all'art. 1, c. 634-652, della L. n. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.

La norma in commento introduce, inoltre, le seguenti novità:

- viene incluso tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, oltre al fabbricante, anche il soggetto residente o non residente in Italia che vende

manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. "MACSI") realizzati da soggetti terzi per loro conto nel territorio dello stato;

- viene innalzata da € 10 a € 25 la soglia trimestrale al di sotto della quale è prevista l'esenzione dal versamento dell'imposta e dalla presentazione della dichiarazione;
- in caso di omesso versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore a € 250;
- in caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore a € 150;
- in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e di ogni altra violazione, si applica una sanzione amministrativa da € 250 ad € 2.500.

Le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla *plastic tax* saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### Modifiche all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax")

Art. 1, c. 1086

È differita l'entrata in vigore delle misure relative alla c.d. *sugar tax*, di cui all'art. 1, c. 661-676, della L. n. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.

La norma in commento introduce, inoltre, le seguenti novità:

- viene incluso tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche il soggetto, residente o non residente in Italia, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente;
- in caso di omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore a € 250;
- in caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore a € 150;
- in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e di ogni altra violazione, si applica una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.500.

#### Lotteria degli scontrini e *cashback*

Art. 1, c. 1095-1097

La partecipazione alle estrazioni dei premi della lotteria degli scontrini, di cui all'art. 1, c. 540, della L. n. 232/2016, è consentita solo in caso di acquisti effettuati tramite strumenti di pagamento elettronici.

Con riferimento alla disciplina del *cashback*, prevista dall'art. 1 della L. n. 160/2019, si dispone che i rimborsi attribuiti non concorrono al reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

#### Termini di registrazione delle fatture attive

Art. 1, c. 1102

I soggetti passivi che optano per la liquidazione periodica dell'IVA su base trimestrale possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

#### Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro"

Art. 1, c. 1103

Sono apportate rilevanti modifiche alla disciplina delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), a decorrere dalle transazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

In particolare, si prevede che:

- la comunicazione venga effettuata attraverso il sistema di Interscambio in formato XML, già adottato per l'emissione delle fatture elettroniche;
- i dati delle operazioni di vendita nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio italiano siano trasmessi entro il termine di emissione della fattura o del documento che ne certifica il corrispettivo;
- i dati delle operazioni di acquisto nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio italiano siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

#### Utilizzo dei dati di natura fiscale presenti nell'Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA

Art. 1, c. 1106

Le disposizioni in commento chiariscono che, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale), l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, oltre a quelli ottenuti grazie alla trasmissione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi.

I contribuenti intenzionati ad avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a tali soggetti la delega che consente di usufruire di tali servizi.

### Pagamento in solido dell'imposta di bollo su fattura elettronica

*Art. 1, c. 1108*

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio è obbligato al pagamento dell'imposta di bollo, in solido, il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia stato emesso da un soggetto terzo per suo conto.

## Crediti d'imposta

### Superbonus del 110%

*Art. 1, c. 66-70*

Sono introdotte alcune modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, introdotta dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020, che prevede una detrazione dall'imposta pari al 110% delle spese relative a interventi di efficienza energetica e antisismici nel rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle disposizioni.

La Legge di Bilancio 2021, in particolare, proroga l'applicabilità del bonus alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 stabilendo particolari modalità di utilizzo della detrazione:

- cinque quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
- quattro quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022.

La possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi che beneficiano del superbonus è estesa anche alle spese sostenute nel 2022.

### Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

*Art.1, c. 171-172*

È prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, introdotto dall'art. 1, c. 98-108, della L. n. 208/2015, per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, quali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il beneficio è riconosciuto nella misura del:

- 25% per le grandi imprese, nel limite massimo di spesa per l'investimento pari a € 15 milioni (la percentuale è ridotta al 10% per le regioni Molise e Abruzzo);
- 35% per le medie imprese, nel limite massimo di spesa per l'investimento pari a € 10 milioni (la percentuale è ridotta al 20% per le regioni Molise e Abruzzo);
- 45% per le piccole imprese, nel limite massimo di spesa per l'investimento pari a € 3 milioni (la percentuale è ridotta al 30% per le regioni Molise e Abruzzo).

### Incentivo alle aggregazioni aziendali

*Art.1, c. 233-242*

Al fine di incentivare le aggregazioni aziendali, è prevista, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) anche se non iscritte in bilancio riferite a:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora imputate in diminuzione del reddito imponibile;
- eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta.

Da un punto di vista soggettivo, la norma prevede che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le società partecipanti all'operazione di aggregazione devono essere operative da almeno due anni;

- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti le società non possono aver fatto parte dello stesso gruppo societario, essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ed essere controllate, anche tramite controllo indiretto, dallo stesso soggetto.

Nel caso di aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione e scissione, sono trasformabili in credito d'imposta le DTA maturate da entrambi i soggetti partecipanti all'operazione e che si riferiscono a perdite fiscali ed eccedenze ACE che superino i *test* di riportabilità (*test* vitalità e patrimonio netto) previsti dall'art. 172, c. 7, TUIR per le fusioni (art. 173, c. 10, TUIR per le scissioni). Nel caso di operazioni di conferimento rilevano esclusivamente le componenti maturate dal soggetto conferitario, fermo restando l'applicazione dei limiti previsti dall'art. 172, c. 7, TUIR.

La trasformazione in credito d'imposta si realizza in due momenti diversi:

- per  $\frac{1}{4}$  alla data di efficacia giuridica delle operazioni;
- per  $\frac{3}{4}$  al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Il perfezionamento della trasformazione di DTA in credito di imposta è subordinato al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate convertite. La commissione è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

È previsto un limite massimo trasformabile in credito di imposta pari al:

- 2% della somma delle attività patrimoniali dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, senza considerare la società che presenta gli attivi di importo maggiore;
- 2% della somma delle attività conferite nel caso di conferimento.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, ceduto oppure chiesto a rimborso.

### Agevolazione sugli aumenti di capitale

*Art. 1, c. 263-264*

È disposta la proroga dell'agevolazione introdotta dall'art. 26 del D.L. n. 34/2020 in relazione agli aumenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021,

unitamente all'introduzione di alcune modifiche normative.

La misura agevolativa è rivolta alle società di capitali e alle società cooperative che:

- hanno ottenuto un ammontare di ricavi nel periodo di imposta 2019 compreso tra € 5 milioni ed € 50 milioni;
- hanno subito una riduzione complessiva dell'ammontare di ricavi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La norma in commento prevede il riconoscimento, a favore della società beneficiaria del conferimento in denaro, di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale, nel caso in cui questo sia deliberato entro il 30 giugno 2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Per gli aumenti realizzati nel primo semestre del 2021, infine, il limite alla distribuzione delle riserve viene spostato alla fine del 2024.

### Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali

*Art. 1, c. 536*

Viene introdotto un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 e nel 2022 sotto forma di borse di studio per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università e da scuole di formazione manageriale.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di € 100.000 al 100% per le piccole imprese, al 90% per le medie imprese e all'80% per le grandi imprese.

### Credito d'imposta per cinema

*Art. 1, c. 583*

La Legge di Bilancio 2021 apporta delle modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 in merito al

credito d'imposta per i costi di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva.

Il credito d'imposta era riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%. In seguito alle modifiche introdotte, la soglia massima è stata innalzata dal 30% al 40%.

### Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Art. 1, c. 608

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, così come già previsto dal Decreto Cura Italia (art. 98, c. 1, del D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Rilancio (art. 186 del D.L. n. 34/2020).

In particolare, il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura del 50% del valore assoluto dell'investimento pubblicitario effettuato su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Rispetto alla disciplina in vigore fino al 2020, non risultano agevolabili le spese di pubblicità su emittenti radio-televisive.

L'incentivo potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate una volta stabiliti i termini per la presentazione delle domande.

### Credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali

Art. 1, c. 610

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'art. 190 del D.L. n. 34/2020.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che rispettano, tra gli altri, i seguenti requisiti: sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea, residenza fiscale in Italia o stabile organizzazione sul territorio nazionale, impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il beneficio spetta nella misura del 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per i servizi digitali relativi ad acquisizione dei servizi di *server*, *hosting*, manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e *information technology* di gestione della connettività.

### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Art. 1, c. 1051-1063

Viene prorogato e modificato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall'art. 1, c. 185 e ss., della L. n. 160/2019.

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese residenti in Italia, alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti e agli esercenti arti e professioni.

In caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero al 30 giugno 2022 a condizione che alla data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% della spesa, la nuova disciplina prevede che:

- per i beni materiali e immateriali strumentali ordinari, il credito di imposta è riconosciuto per il 10% del costo nel limite massimo di spese ammissibili di € 2 milioni per *asset* tangibili e di € 1 milione per *asset* intangibili (la percentuale è elevata al 15% per investimenti in lavoro agile);
- per i beni materiali 4.0, il credito di imposta è riconosciuto per il 50% dei costi fino a € 2,5 milioni, il 30% dei costi tra € 2,5 milioni ed € 10 milioni e il 10% dei costi tra € 10 milioni ed € 20 milioni;
- per i beni immateriali 4.0, il credito di imposta è riconosciuto per il 20% del costo nel limite massimo di spese ammissibili pari a € 1 milione.

In caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% della spesa, la nuova disciplina prevede che:

- per i beni materiali e immateriali strumentali ordinari, il credito di imposta è riconosciuto per il 6% del costo nel limite massimo di spese ammissibili di € 2 milioni per *asset* tangibili e di € 1 milione per *asset* intangibili;
- per i beni materiali 4.0, il credito di imposta è riconosciuto per il 40% dei costi fino a € 2,5 milioni, il 20% dei costi tra € 2,5 milioni ed € 10 milioni e il 10% dei costi tra € 10 milioni ed € 20 milioni;
- per i beni immateriali 4.0, il credito di imposta è riconosciuto per il 20% del costo nel limite massimo di spese ammissibili pari a € 1 milione.

Il credito di imposta non è fruibile nel caso di investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, beni con un'aliquota di ammortamento fiscale inferiore a 6,5%, fabbricati e costruzioni.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 in tre quote annuali di pari importo. Nel caso di investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, la fruizione decorre dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre nel caso di investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, decorre dall'anno dell'avvenuta interconnessione.

È richiesto, infine, che nella fattura di acquisto dei beni ammissibili sia riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

### Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

*Art. 1, c. 1064*

È disposta la proroga dal 2020 al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Il credito d'imposta è previsto:

- per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, nella misura del 20% della relativa base di calcolo, nel limite di € 4 milioni;
- per le attività di innovazione tecnologica, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite di € 2 milioni (la percentuale è elevata al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- per le attività di *design* e ideazione estetica, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite di € 2 milioni.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione a seguito.

### Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro

*Art. 1, c. 1098-1100*

La norma in commento apporta delle modifiche all'articolo 120, comma 2, del D.L. n. 34/2020 in merito al credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro in risposta all'emergenza COVID-19.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono (i) utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (non più, dunque, nel corso

dell'intero anno 2021); (ii) optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

### Credito imposta per produzioni televisive e cinema

*Art. 1, c. 583*

La legge di Bilancio 2021 apporta delle modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220 in merito al credito d'imposta per i costi complessivi di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Il credito d'imposta era riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%. In seguito alle modifiche introdotte, la soglia massima è stata innalzata dal 30% al 40%.

## Fiscalità internazionale

### Modifiche alla procedura di *ruling* internazionale

*Art. 1, c. 1101*

La Legge di Bilancio 2021 modifica la disciplina relativa alla procedura di *ruling* internazionale prevista dall'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. L'intervento normativo mira ad allineare il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, prevedendo la facoltà di farne retroagire gli effetti fino ai periodi di imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 nel rispetto di specifiche condizioni normativamente previste.

Qualora, in applicazione di tale facoltà, fosse necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente potrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso, ovvero alla presentazione di una dichiarazione integrativa senza l'applicazione di sanzioni.

In linea con quanto già avviene in altri Paesi, si prevede inoltre che, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione che varia da € 10.000 a € 50.000 al crescere del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

## Altre disposizioni normative

### Compensazione finanziaria di crediti e debiti commerciali

*Art. 1, c. 227-228*



È prevista l'introduzione di un meccanismo di compensazione dei crediti e debiti commerciali di contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che risultano dalle fatture elettroniche trasmesse a mezzo del Sistema di Interscambio. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile e gestirà un'apposta piattaforma digitale attraverso la quale sarà possibile effettuare la compensazione finanziaria, che assumerà il medesimo valore dell'estinzione dell'obbligazione prevista dal Codice civile.

Sono esclusi dal meccanismo i contribuenti assoggettati a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati e le amministrazioni pubbliche.

Un decreto interministeriale di prossima emanazione individuerà le modalità applicative della norma.

#### Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

*Art. 1, c. 266*

Il comma in commento modifica l'art. 6 del D.L. n. 23/2020, che aveva disapplicato per il periodo 9 aprile 2020 - 31 dicembre 2020 le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter in materia di riduzione del capitale per perdite e agli artt. 2484-2485 in materia di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale.

La nuova norma estende l'intervallo temporale di sospensione delle disposizioni civilistiche, prevedendo che possono essere sterilizzate le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 e che i conseguenti adempimenti previsti dal Codice civile sono posticipati all'assemblea societaria che approva il bilancio del quinto esercizio successivo.

Con riferimento alla situazione di perdite superiori al terzo del capitale sociale, è previsto che, nel caso in cui tali perdite non risultino diminuite a meno di un terzo del capitale entro il quinto esercizio successivo, l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 sia tenuta a ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Con riferimento alla situazione di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, è previsto che l'assemblea, convocata

obbligatoriamente e senza indugio dagli amministratori, deliberi alternativamente:

- l'immediata riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale; o
- il rinvio di tale decisione alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

È previsto, infine, che le perdite in oggetto debbano essere distintamente indicate in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

#### Modifiche alla disciplina dei servizi di intermediazione online

*Art.1, c. 515*

Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, che offrono le loro prestazioni nel territorio dello stato, anche se non stabiliti, devono iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) presso l'AGCOM.

#### Payback farmaceutico

*Art. 1, c. 475-477*

La Legge di Bilancio 2021 prevede la rimodulazione dei tetti per la spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2021, subordinandone l'attuazione al pagamento integrale, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto per il 2018 in termini di *payback*.

#### Fondi di investimento esteri

*Art. 1, c. 631-633*

A decorrere da 1° gennaio 2021 non sono soggetti a ritenuta gli utili corrisposti a (i) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri conformi alla direttiva 2009/65/CE e (ii) OICR non conformi alla stessa direttiva ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Inoltre, non concorrono a formare reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dai soggetti già menzionati.

# Contatti

Gaetano Salvioli

Partner

Tel: +39 02 3035 6000

[gaetano.salvioli@twobirds.com](mailto:gaetano.salvioli@twobirds.com)



Giuliana Polacco

Senior Counsel

Tel: +39 02 3035 6000

[giuliana.polacco@twobirds.com](mailto:giuliana.polacco@twobirds.com)



[twobirds.com](http://twobirds.com)

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.